

BANDO N. 322.6

SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL CCNL 1998-2001 SOTTOSCRITTO IN DATA 21 FEBBRAIO 2002 PER COMPLESSIVI 701 POSTI PER LA PROGRESSIONE DI LIVELLO NEL PROFILO DI INQUADRAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

LA PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003, n. 127 "*Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche*";

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, "*Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*";

VISTO il D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218 recante "*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*";

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 19/07/2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. n.0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in vigore dal 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi*", e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, per le parti compatibili;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*" e successive modificazioni;

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l'art. 32, c. 1 concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

VISTO il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*", in particolare l'art. 24;

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTA la Legge del 4 aprile 2012, n. 35 "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*" ed in particolare l'art. 8 c. 1;

VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 21 febbraio 2002 e, in particolare, gli artt. 47 bis e 54

VISTO il CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2002-2005 biennio economico 2002-2003 sottoscritto in data 7 aprile 2006, ed in particolare l'art. 8, nonché l'art. 7, comma 2;

VISTO il CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 13 maggio 2009, ed in particolare l'art. 4, commi 1 e 3;

VISTO il CCNL del nuovo comparto Istruzione e Ricerca, relativo agli anni 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018 e, in particolare, gli artt. 68 e 90;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 369 del 21 dicembre 2022 rubricata "*Costituzione del fondo per le progressioni economiche di livello – Fondo Art. 90 introdotto dal CCNL 2016 – 2018 del comparto Istruzione e Ricerca*" che ha determinato la prima costituzione del fondo per le progressioni economiche di livello – Fondo Art. 90 per la somma di € 2.310.317,11;

VISTO il verbale di confronto con le Organizzazioni Sindacali condiviso a seguito della riunione del 1° febbraio 2023;

RAVVISATA la necessità di procedere all'emanazione del bando, riservandosi la possibilità di aumentare le posizioni disponibili in presenza di ulteriori disponibilità sul fondo ex art. 90 CCNL del 19 aprile 2018;

Art. 1 - Livelli da attribuire

1. È indetta una procedura selettiva ai sensi dell'art. 54 del CCNL 21.02.2002 e ss.mm.ii per complessivi n. 701 posti, suddivisi come di seguito indicato:

Profilo	livello	n. posti
Funzionario di amministrazione	IV	17
Collaboratore tecnico E.R.	IV	131
Collaboratore tecnico E.R.	V	302
Collaboratore di amministrazione	V	53
Collaboratore di amministrazione	VI	97
Operatore tecnico	VI	33
Operatore tecnico	VII	62
Operatore di amministrazione	VII	6
posti totali		701

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi alla procedura selettiva i dipendenti con contratto di lavoro **a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2023** che abbiano maturato alla stessa data, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche ovvero presso gli Enti accorpati al CNR, un'anzianità nel livello immediatamente inferiore dello stesso profilo di appartenenza di almeno quattro anni per i profili tecnici e di almeno tre anni per i profili amministrativi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CCNL sottoscritto in data 13 maggio 2009. A tal fine, per i dipendenti che si sono avvalsi della procedura di mobilità di profilo ai sensi dell'art. 52 del CCNL 1998/2001 si terrà conto anche dell'anzianità maturata nel corrispondente livello del profilo precedentemente rivestito.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006, il 20% delle anzianità di servizio eccedenti quelle necessarie alla partecipazione alle selezioni per i passaggi di livello e/o gradoni sono riconosciute nel livello conseguito e sono utili per la partecipazione alla presente selezione.

Ai soli fini della presente selezione i periodi di anzianità, di cui al primo capoverso, comprendono anche il servizio prestato a tempo determinato nel medesimo profilo ovvero nel profilo superiore presso il CNR ovvero presso gli Enti accorpati.

2. La verifica dei predetti requisiti di ammissione sarà effettuata sulla base dei dati forniti dal competente Ufficio Gestione Risorse Umane - DCGR.

3. Il Responsabile del procedimento, di cui al successivo art. 8, può disporre in qualunque momento



Consiglio Nazionale delle Ricerche

l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione, fino alla conclusione del procedimento stesso.

4. Non saranno ammessi i dipendenti che abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nel biennio precedente la data di scadenza del bando.

5. Possono presentare domanda solo i dipendenti in servizio alla data di pubblicazione del bando.

Art. 3 Domanda di partecipazione - Modalità e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata e presentata esclusivamente via Internet, utilizzando un'applicazione informatica disponibile nell'area concorsi del sito CNR all'indirizzo <https://selezionionline.cnr.it>, seguendo le istruzioni specificate al comma 6 del presente articolo.

2. Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla procedura, altre forme di presentazione o modalità di invio della domanda di partecipazione.

3. Le domande dovranno essere presentate **entro la data del 31 marzo 2023**. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18:00 CEST della predetta data. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso alla procedura. Il sistema informatico rilascia la ricevuta della corretta sottomissione della domanda.

4. Le domande che non vengono confermate definitivamente nella procedura, come indicato nel successivo comma 6, lettera h), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.

5. Prima della presentazione della domanda di partecipazione il candidato deve predisporre la relazione sull'attività svolta nel triennio, ed acquisire l'atto di verifica seguendo quanto indicato al successivo art. 5 comma.

6. Per la presentazione della domanda occorre procedere come di seguito indicato (avvalendosi anche del "Manuale utente" presente nella procedura informatica Selezioni Online alla voce "Altro").

- a) i candidati devono utilizzare le proprie credenziali per accedere ai Servizi in Linea per il Personale (SIPER) e procedere, quindi, con le seguenti azioni:
- b) compilare la domanda;
- c) allegare un documento di identità con firma leggibile in corso di validità;
- d) stampare il modulo (compilato automaticamente dalla procedura con i dati anagrafici inseriti dal candidato in fase di inserimento della domanda), concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegare lo stesso in formato Pdf;
- e) allegare la relazione sull'attività svolta nel triennio 2020/2022, sottoscritta con firma autografa leggibile dal candidato;
- f) allegare il modulo in formato Pdf di cui all'allegato A) relativo all'atto di verifica dell'attività svolta nel triennio 2020/2022, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale dal Direttore/Dirigente/Responsabile della Struttura di appartenenza;
- g) allegare il Pdf del curriculum professionale, redatto seguendo il modello di cui all'**allegato**



Consiglio Nazionale delle Ricerche

B), nel quale dovranno essere indicati, in ordine cronologico iniziando da quello più recente, i titoli formativi, professionali e di servizio del candidato acquisiti fino al 31.12.2022 e i titoli di studio.

h) confermare definitivamente la domanda per la produzione della ricevuta.

7. Le comunicazioni inerenti alla presente procedura sono inviate all'indirizzo indicato in domanda dal candidato, scelto tra l'indirizzo di posta elettronica istituzionale CNR del candidato, ovvero l'indirizzo di PEC personale del candidato.

Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle comunicazioni concernenti la selezione deve essere tempestivamente segnalata dal candidato medesimo.

8. Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia. Il CNR effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il candidato non dovrà produrre ulteriore documentazione.

Art. 4 - Titoli valutabili - punteggi

1. Le Commissioni esaminatrici di cui al successivo art. 6 dispongono di 100 punti, così ripartiti:

Per i profili di Funzionario di Amministrazione, Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca e Collaboratore di Amministrazione

a) anzianità di servizio	punti 25
b) formazione	punti 10
c) titoli (titoli di studio, professionali e di servizio)	punti 20
d) verifica dell'attività professionale svolta	punti 45

Per i profili di Operatore Tecnico e Operatore di Amministrazione

a) anzianità di servizio	punti 35
b) formazione	punti 15
c) Titoli (titoli di studio, professionali e di servizio)	punti 20
d) Verifica dell'attività professionale svolta	punti 30

2. Nell'ambito delle categorie b) e c) saranno valutati i corsi di formazione e/o aggiornamento, i titoli conseguiti, le relazioni tecniche e/o le pubblicazioni e/o i prodotti editoriali e/o i brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica, nonché i titoli di studio purché acquisiti entro il 31 dicembre 2022.

3. Non saranno valutati i titoli relativi a periodi successivi al 31 dicembre 2022



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 5 - Verifica dell'attività professionale svolta

1. La verifica dell'attività professionale svolta è effettuata, con riferimento al conseguimento degli obiettivi assegnati all'Unità organizzativa, dal Direttore/Dirigente/Responsabile dell'Istituto/Struttura di appartenenza del candidato, con la procedura indicata al successivo comma.

2. Il candidato provvede a trasmettere - tempestivamente - al Direttore/Dirigente/Responsabile la relazione, sottoscritta con firma autografa ed in formato pdf, sulla attività svolta nel triennio 2020/2022, unitamente al modulo in formato word di cui all'**allegato A** al bando "Atto di verifica" scaricabile dalla procedura informatica.

Il predetto Direttore/Dirigente/Responsabile effettua la verifica dell'attività svolta tenuto conto anche degli elementi informativi acquisiti dal/i Responsabile/i delle Strutture presso le quali eventualmente il candidato ha prestato in precedenza effettivo servizio nel predetto triennio; allo stesso modo si procederà nel caso di avvicendamento, nel corso del triennio, nella direzione della struttura tra diversi responsabili. Detta verifica si sostanzia nell'accertamento che i compiti assegnati al dipendente siano stati eseguiti con regolarità e cura e viene espressa con la dicitura: "*prestazione regolarmente resa*" o "*non regolarmente resa*".

L'esito della verifica, redatto utilizzando l'apposito modulo di cui all'**allegato A**, dovrà essere sottoscritto con firma digitale e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del dipendente, entro 10 giorni dalla ricezione della relazione da parte del dipendente medesimo.

L'eventuale esito negativo della verifica dovrà essere adeguatamente motivato dal Direttore/Dirigente/Responsabile della struttura.

Il modulo attestante l'esito della verifica e la relazione sull'attività svolta dovranno essere caricati in procedura dal candidato entro il termine di scadenza del bando, seguendo le istruzioni fornite all'art.3, comma 6, del presente bando.

3. Il candidato che, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, non sia ancora in possesso, esclusivamente per cause a lui non imputabili, dell'atto di verifica da parte del Direttore/Dirigente/Responsabile della struttura di appartenenza, potrà presentare ugualmente, con le modalità e nel termine indicati all' art. 3, la succitata domanda, corredata della documentazione di cui al medesimo articolo, nonché di una copia della relazione sulla attività svolta, sottoscritta dal medesimo, indicando le ragioni della mancata trasmissione dell'atto di verifica; sarà cura del dipendente informare il proprio Direttore/Dirigente/Responsabile dell'avvenuta presentazione della domanda priva dell'atto di verifica.

4. Nei casi indicati al comma 3, il Direttore/Dirigente/Responsabile dovrà provvedere, entro **dieci giorni** dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, ad inviare all'indirizzo protocollo-ammcen@pec.cnr.it e all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del candidato il modulo relativo all'atto di verifica dell'attività svolta.

5. Per i dipendenti nella particolare situazione di stato di cui all'art. 47bis del CCNL sottoscritto in data 21 febbraio 2002, la predetta verifica viene effettuata con le procedure di cui al comma 4 del citato articolo.

6. Avverso l'eventuale esito negativo della verifica, entro il termine di **cinque giorni** dalla ricezione della comunicazione, il candidato potrà presentare motivato reclamo all'apposito Comitato di cui al comma 6 dell'art. 54 del CCNL 21.02.2002; tale reclamo dovrà essere indirizzato all'Ufficio Reclutamento del Personale che provvederà a trasmetterlo tempestivamente al Comitato stesso. Il Comitato, entro il termine di **dieci giorni** dalla ricezione del reclamo, formula il proprio parere



Consiglio Nazionale delle Ricerche

obbligatorio che viene comunicato al predetto Ufficio. La decisione finale è assunta dal Direttore Generale sulla base del parere reso dal Comitato di verifica e comunicata al dipendente e all'Ufficio Reclutamento del personale.

Art. 6 - Commissioni esaminatrici

1. Con successivo provvedimento del Direttore Generale saranno nominate una o più Commissioni per ciascun profilo professionale. Le Commissioni saranno composte da tre a cinque membri effettivi e da due supplenti. Tutti i componenti saranno scelti tra i dipendenti del CNR, eventualmente anche tra quelli collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando.
2. Il decreto di nomina delle Commissioni sarà pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR e su Selezioni Online.
3. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un obbligo inderogabile per i Commissari. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un componente effettivo subentra il supplente nell'ordine indicato nel decreto di nomina della Commissione. Alla sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso di sostituzione del Presidente la funzione sarà esercitata dal primo tra i componenti effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo. La partecipazione ai lavori della Commissione non prevede la corresponsione di alcun compenso.
4. Le Commissioni dovranno tenere la prima riunione non oltre il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione di nomina da parte dell'Ufficio Concorsi e Borse di studio.
5. Le Commissioni dovranno concludere i propri lavori entro il termine massimo di quattro mesi dalla data della prima riunione. Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori due mesi dal Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale – DCGR - con proprio provvedimento, per comprovati motivi.
6. Le riunioni delle Commissioni potranno avere luogo anche con modalità telematiche.

Art. 7 - Valutazione e formazione delle graduatorie

1. Ciascuna Commissione esaminatrice, nel corso della prima riunione, provvede a determinare i criteri per la valutazione dei titoli di cui al precedente art. 4, prima di aver preso visione dei curricula dei candidati.
2. L'attribuzione del punteggio per la verifica dell'attività professionale svolta di cui alla lettera d) dell'art. 4, avverrà esclusivamente sulla base della verifica effettuata dal Direttore/Dirigente/Responsabile della Struttura di appartenenza.
3. Solo in caso di verifica positiva si procederà all'attribuzione del punteggio di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del presente bando.
4. Le Commissioni esaminatrici, sulla base della votazione complessiva riportata dai candidati nella valutazione delle categorie di titoli di cui all' art. 4, comma 1, formeranno la graduatoria di merito.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

5. Nei casi di parità di punteggio complessivo la preferenza, nella rispettiva graduatoria, è determinata in subordine:

- dalla maggiore anzianità di profilo
- dalla maggiore anzianità di servizio
- dalla maggiore età anagrafica

6. I dati relativi alle predette anzianità e le date di nascita dei candidati saranno forniti dall'Ufficio Gestione Risorse Umane – DCGR.

Art. 8 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale - Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane – Piazzale Aldo Moro, 7 00185 Roma (tel. 06 4993.2172 – Fax 06 4993.3852) –email: concorsi@cnr.it – PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it

Art. 9 - Approvazione atti – attribuzione livelli - decorrenza

1. Con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale, verificata la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito di cui al precedente art. 7, comma 5, saranno approvate le graduatorie.

2. Nel caso in cui riscontri vizi formali, il Responsabile del procedimento, entro il termine di quindici giorni dalla trasmissione degli atti della procedura selettiva, rinvia con provvedimento motivato gli atti medesimi alla Commissione, fissando un termine per la relativa regolarizzazione.

3. Le progressioni di livello saranno attribuite fino alla concorrenza dei posti indicati all'art. 1 per ogni profilo e livello, e comunque non oltre le risorse complessivamente disponibili, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Al termine del procedimento i relativi provvedimenti di attribuzione saranno disposti in conformità alla normativa vigente.

Le graduatorie saranno pubblicate in via telematica sul sito Internet del CNR agli indirizzi www.urp.cnr.it e <https://selezionionline.cnr.it>.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le altre finalità compatibili con la presente procedura concorsuale, come specificatamente indicate nell'informativa contenuta nel modulo di cui all'art. 3 comma 4, lett. g) del bando.

2. I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma, in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale (tel. 0039.06/4993.2172/2140 - fax 0039.06/4993.3852 e-mail concorsi@cnr.it - PEC: concorsi@pec.cnr.it).

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.

4. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell'informativa contenuta nel modulo indicato al comma 1, che possono essere esercitati nei modi indicati nello stesso modulo.

Art. 11 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti del concorso, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR <https://www.urp.cnr.it> sezione "utilità") e con le limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.

2. Le richieste di accesso agli atti del concorso saranno pubblicate nell'area concorsi al predetto indirizzo.

3. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione agli interessati ai sensi della suddetta legge. Il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

Art. 12 - Pubblicità

1. Il presente bando di selezione è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezione online CNR <https://selezionionline.cnr.it>. Di tale pubblicazione è data notizia in via telematica a tutti gli Istituti e Strutture dell'Ente.

LA PRESIDENTE